



# COMUNE DI MONTALTO DORA

Città Metropolitana di Torino

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.  
31 del 16/11/2023

## **INDICE**

### **PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Esclusioni e limitazioni

### **PARTE I - DEI PATROCINI**

Art. 3 - Definizione di patrocinio

Art. 4 - Caratteristiche delle iniziative

Art. 5 - Le istanze di patrocinio

Art. 6 - Procedura per il rilascio del patrocinio

Art. 7 - Pubblicizzazione del patrocinio

Art. 8 - Altri enti patrocinatori

Art. 9 - Responsabilità

Art. 10 - Autorizzazioni

### **PARTE II - DEI CONTRIBUTI**

Art. 11 - Oggetto ed esclusioni

Art. 12 - Settori di intervento

Art. 13 - Tipologia degli interventi

Art. 14 - Soggetti beneficiari

Art. 15 - Requisiti di ammissibilità

#### **Capo I - Contributi ordinari**

Art. 16 - Termini e modalità per la presentazione delle domande

Art. 17 - Modalità di concessione

Art. 18 - Casi di esclusione

Art. 19 - Spese ammissibili

Art. 20 - Istruttoria delle domande di contributo

#### **Capo II - Contributi straordinari per attività, iniziative, manifestazioni di particolare rilievo e rilevanza strategica**

Art. 21 - Disciplina generale

#### **Capo III - Disposizioni generali per la concessione, erogazione, rendicontazione, revoca e controlli contributi economici**

Art. 22 - Concessione, erogazione e rendicontazione del contributo

Art. 23 - Revoca del contributo

Art. 24 - Controlli

### **PARTE III - DEI VANTAGGI ECONOMICI**

Art. 25 - Definizione

Art. 26 - Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico

Art. 27 - Verifica dell'utilizzo delle forme di vantaggio economico

### **PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 28 - Clausola di responsabilità

Art. 29 - Obblighi dei beneficiari

Art. 30 - Norme finali e transitorie

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di forme di sostegno economico, vantaggi economici e patrocini a favore di soggetti pubblici e privati non aventi finalità di lucro.
2. L'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, socio-assistenziale, di impegno civile, nonché nelle altre materie di cui allo Statuto del Comune.
3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 dall'art. 2 del d.lgs. 117/2017 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

### **Art. 2 - Esclusioni e limitazioni**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.
2. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti e/o movimenti politici e di organizzazioni sindacali.

## **PARTE I DEI PATROCINI**

### **Art. 3 - Definizione di patrocinio**

Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie. Il patrocinio è concesso dalla Giunta comunale, previa istruttoria da parte degli uffici competenti.

### **Art. 4 - Caratteristiche delle iniziative**

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono:

- essere senza scopo di lucro;
  - essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
  - garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili.
2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
  3. Il patrocinio consente agevolazioni tariffarie o di tasse comunali nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo contemplino.
  4. Il provvedimento di concessione del patrocinio deve espressamente indicare le eventuali agevolazioni regolamentari che spettano al beneficiario.

#### **Art. 5 - Le istanze di patrocinio**

1. Le richieste di patrocinio devono essere conformi ai programmi e ai progetti definiti dall'Amministrazione comunale nella sua attività programmatica.
2. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'articolo 3 devono essere indirizzate al Sindaco.

#### **Art. 6 - Procedura per il rilascio del patrocinio**

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare, a mezzo posta elettronica o posta ordinaria, domanda scritta al Comune almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. E' in facoltà dell'Amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Amministrazione di valutarne l'ammissibilità. Nella fattispecie:
  - la data della manifestazione;
  - l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
  - il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
  - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
  - l'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità,...) del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti al Comune oltre al patrocinio;
  - la segnalazione degli eventuali interventi relativi al traffico e al trasporto pubblico locale necessari per lo svolgimento della manifestazione o iniziativa;
  - ogni altra informazione ritenuta utile.
3. Il Sindaco, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, esamina la richiesta e la sottopone alla Giunta comunale. In caso di particolare urgenza non dipendente dalla volontà del richiedente il Sindaco può abbreviare i tempi di istruttoria.
4. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.

5. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento deliberativo della Giunta comunale. Nella stessa forma viene comunicata la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.
6. L'Amministrazione comunale verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza riservandosi eventualmente di richiedere, al termine, una relazione.

#### **Art. 7 - Pubblicizzazione del patrocinio**

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre, in massima evidenza, su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa, lo stemma e il nome del Comune di Montalto Dora e la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Montalto Dora", nonché eventuali altre indicazioni di loghi in disponibilità del Comune di Montalto Dora o di diciture specificati nella deliberazione di concessione del patrocinio.
2. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con l'ufficio competente.
3. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.

#### **Art. 8 - Altri enti patrocinatori**

1. E' consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.
2. E' ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.

#### **Art. 9 - Responsabilità**

La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

#### **Art. 10 - Autorizzazioni**

1. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa al momento vigente impone.

## **PARTE II DEI CONTRIBUTI**

### **Art. 11 - Oggetto ed esclusioni**

1. Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Montalto Dora determina i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari per il sostegno e la valorizzazione di attività, iniziative e manifestazioni nei settori d'intervento individuati di cui all'art. 12, nonché nelle altre materie di cui allo Statuto del Comune.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:
  - sovvenzioni, sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche e di iniziative con fini di lucro;
  - provvidenze a carattere strettamente assistenziale;
  - contributi legati a rapporti convenzionali;
  - contributi regolati da appositi accordi;
  - contributi alle associazioni di protezione civile per interventi specifici e urgenti a tutela dell'incolumità pubblica;
  - contributi specifici collegati a progetti proposti dall'Amministrazione comunale e regolati da apposita disciplina.

### **Art. 12 - Settori di intervento**

Nei limiti delle risorse disponibili sono finanziabili le attività, iniziative, manifestazioni nei settori d'intervento di seguito specificati:

#### **A) Settore culturale, turistico, promozione del territorio**

L'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria politica culturale, promuove, valorizza e sostiene le attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche, scientifiche, umanistiche, educative, celebrative, dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da associazioni ed enti e finalizzate alla diffusione e promozione della cultura del territorio.

Rientrano in tale ambito:

- a) iniziative, manifestazioni, rassegne nei settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare e folkloristica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, della letteratura, i temi di attualità e delle scienze sociali;
- b) iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, bibliografico, artistico ed archeologico di interesse locale;
- c) iniziative volte alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi di interesse prioritariamente locale, nonché ricorrenze o raduni di carattere comunale, sovracomunale, regionale, nazionale o internazionale;
- d) organizzazione di mostre, convegni, conferenze;
- e) rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche e turistiche della realtà montaltese;
- f) iniziative volte alla valorizzazione della natura e dell'ambiente;

- g) altre iniziative di interesse generale nel settore culturale.

## **B) Settore sportivo**

L'Amministrazione comunale sostiene le attività e le iniziative finalizzate alla promozione e alla diffusione della pratica e cultura sportiva di base e delle attività ricreative. In particolare:

- a) attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo;
- d) altre iniziative di interesse generale nel settore sportivo.

## **C) Settore politiche sociali e giovanili**

L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività e le iniziative finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento dell'emarginazione, all'integrazione di culture diverse, alla tutela delle minoranze, alla crescita partecipativa, alla promozione della cittadinanza attiva, dell'impegno civile e dei valori di giustizia e legalità. In particolare:

- a) tutela e protezione dei minori, dei giovani;
- b) prevenzione di fenomeni di disagio e bullismo;
- c) assistenza, sostegno, tutela e inserimento sociale delle persone diversamente abili;
- d) prevenzione di fenomeni di dipendenza;
- e) tutela, assistenza e promozione della salute psicofisica delle persone anziane e più in generale delle persone che si trovano in situazioni di disagio;
- f) promozione di attività di animazione e aggregazione della comunità montaltese;
- g) attività a favore dello sviluppo dell'educazione alla legalità, della partecipazione, della cittadinanza attiva con particolare attenzione ai giovani;
- h) iniziative volte alla promozione e allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali;
- i) attività e iniziative volte al miglioramento della qualità della vita dei singoli e delle famiglie e volte alla sensibilizzazione in tema di parità di genere, di tutela a soggetti deboli e/o vittime di violenza domestica;
- j) attività finalizzate alla valorizzazione della cultura della pace e della cooperazione internazionale;
- k) altre iniziative di interesse generale nel settore della promozione e protezione sociale.

## **Art. 13 - Tipologia degli interventi**

1. L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente Regolamento, sulla base delle risorse disponibili, può concedere:
  - a) contributi economici a sostegno di attività, iniziative, manifestazioni e attività nei settori esplicitati all'art. 12;
  - b) contributi economici in via straordinaria per la realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni di particolare rilievo.
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
  - a) **contributi economici ordinari**, l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative e manifestazioni rientranti nei fini statutari del richiedente le cui

- istanze siano pervenute nei tempi di scadenza programmati dall'Amministrazione a seguito di emissione di apposito avviso;
- b) **contributi economici straordinari per la realizzazione di attività, iniziative, manifestazioni di particolare rilievo e di importanza strategica**, l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, manifestazioni organizzate sul territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione comunale di particolare rilievo o di importanza strategica. Per tali contributi può essere concessa una deroga all'art. 25 e, se correttamente motivato, riconoscere un contributo anche superiore al 70% della spesa preventivata.
3. Sul materiale pubblicitario e divulgativo dell'attività, iniziativa, manifestazione dovrà essere apposta la seguente dicitura: "Realizzato con il contributo del Comune di Montalto Dora" affiancato dallo stemma comunale.

#### **Art. 14 - Soggetti beneficiari**

Possono accedere ai suddetti contributi gli enti, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, senza fini di lucro, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto.

#### **Art. 15 - Requisiti di ammissibilità**

1. I requisiti generali di ammissibilità per la concessione sono i seguenti:
- a) svolgere l'iniziativa, per la quale viene richiesto il contributo, nel Comune di Montalto Dora o per i cittadini montaltesi;
  - b) aver svolto la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro;
  - c) il soggetto richiedente deve essere costituito da almeno un anno limitatamente alle contribuzioni ordinarie.
2. L'Amministrazione comunale può concedere, in casi eccezionali, contributi per iniziative svolte fuori dal territorio cittadino purché finalizzate alla promozione dell'immagine del Comune di Montalto Dora, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio.

### **CAPO I CONTRIBUTI ORDINARI**

#### **Art. 16 - Termini e modalità per la presentazione delle domande**

1. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato con avvisi pubblici, previa decisione della Giunta comunale.
2. La domanda, presentata secondo l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Montalto Dora, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, se dovuta, deve pervenire corredata di:

- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente (qualora non prodotti dal soggetto richiedente in precedenti occasioni oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione al Comune di Montalto Dora);
  - b) relazione illustrativa delle iniziative, attività e manifestazioni in programma;
  - c) composizione degli organi sociali qualora siano state apportate modifiche rispetto al documento prodotto dal soggetto richiedente in precedenti occasioni;
  - d) piano finanziario dettagliato indicante tutte le spese e le entrate relative alle iniziative programmate;
  - e) ultimo bilancio disponibile per le Associazioni costituite almeno da due anni.
3. Di norma il contributo ordinario può essere richiesto per un'unica attività/iniziativa, in ogni settore di intervento, per ciascun anno solare. Eventuali eccezioni dovranno essere adeguatamente motivate.

### **Art. 17 - Modalità di concessione**

1. I sostegni economici sono assegnati dal responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla base dei seguenti criteri:
- a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
  - b) numero di persone interessate dall'attività;
  - c) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
  - d) per le persone giuridiche, situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;
  - e) presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.
2. Se ricorrono le condizioni, può essere erogato un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore alla metà del contributo assegnato.
3. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.
4. La concessione dei sostegni economici non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

### **Art. 18 - Casi di esclusione**

1. Sono possibili causa di esclusione dall'assegnazione di contributi, le domande:
- a) presentate da soggetti non legittimati;
  - b) non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente;
  - c) presentate oltre il termine previsto dall'avviso;
  - d) non presentate sull'apposito modulo;
  - e) contenenti più iniziative per ogni avviso;

- f) presentate da soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di benefici economici concessi nell'anno precedente, salvo diverso termine assegnato a seguito di motivata richiesta.
2. Prima di procedere all'esclusione, l'Ufficio competente procederà, ai sensi del successivo art. 20 al soccorso istruttorio.

### **Art. 19 - Spese ammissibili**

Sono ammissibili a contributo tutte le spese espressamente riferibili alla realizzazione delle attività, iniziativa, manifestazione, oggetto di contributo salvi i limiti fissati negli specifici avvisi.

### **Art. 20 - Istruttoria delle domande di contributo**

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento e dall'avviso di cui all'art. 16 richiedendo ove necessario, documentazione integrativa.
2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decada inutilmente.

## **CAPO II**

### **CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITA', INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI DI PARTICOLARE RILIEVO E RILEVANZA STRATEGICA**

### **Art. 21 - Disciplina generale**

1. Oltre a quanto previsto per la concessione dei contributi ordinari, in base alle risorse disponibili in bilancio, l'Amministrazione Comunale, mediante deliberazione della Giunta Comunale, può concedere contributi straordinari per attività, iniziative, manifestazioni che non siano state candidate al bando di contributo ordinario, purché di particolare rilievo o di rilevanza strategica.
2. Le domande, anche in questi casi, dovranno essere presentate corredate di tutta la documentazione prevista dall'art. 16, salvo quanto specificato negli articoli seguenti.
3. I contributi possono essere concessi per la realizzazione di attività, iniziative, manifestazioni di particolare rilievo sulla base dell'istruttoria svolta dal servizio competente, sulla scorta di almeno 2 (due) dei seguenti criteri:
  - originalità e carattere innovativo;
  - forte valenza sociale;
  - coinvolgimento promozionale e di immagine per la comunità locale;
  - rilevanza turistica;

- ricaduta sul territorio;
  - coerenza con i programmi annuali dell'Amministrazione.
- L'istruttoria deve inoltre valutare le seguenti circostanze:
- strutturazione del programma;
  - capacità di programmazione e di spesa;
  - capacità di parziale autofinanziamento.

### **CAPO III**

## **DISPOSIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE, EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE, REVOCA E CONTROLLI CONTRIBUTI ECONOMICI**

### **Art. 22 - Concessione, erogazione e rendicontazione del contributo**

1. Il contributo non può essere superiore al 70% della spesa preventivata. La percentuale del contributo erogato per ogni singola iniziativa ammessa a contributo dovrà essere indicata in sede di deliberazione di Giunta.
2. I soggetti beneficiari di contributi possono richiedere, motivandolo, un acconto del 50% sul totale deliberato. Il saldo verrà liquidato a presentazione della documentazione prevista per la rendicontazione.
3. I beneficiari del contributo devono fornire la dimostrazione del suo impiego, entro il 31 dicembre dell'anno relativo al provvedimento di concessione, (salvo proroga concessa dal Servizio Competenza) con la presentazione da parte del legale rappresentante, che se ne assume ogni responsabilità, della documentazione di rendicontazione per l'ammontare del contributo concesso e con presentazione di un bilancio consuntivo dell'attività, iniziativa, manifestazione.
4. Il bilancio consuntivo dovrà evidenziare che le spese complessive sostenute siano almeno pari alla spesa preventivata o comunque il contributo dovrà essere riproporzionato in base alle spese effettivamente sostenute.
5. Ogni bando dovrà specificare quali saranno le spese ammissibili.
6. I beneficiari del contributo dovranno poi presentare copia dei materiali promozionali prodotti per le iniziative realizzate da cui si possa verificare la dicitura "Realizzato con il contributo del Comune di Montalto Dora" affiancato allo stemma comunale.
7. I beneficiari sono tenuti ad indicare, in sede di rendiconto, eventuali altri contributi ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario.

### **Art. 23 - Revoca del contributo**

1. Comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo:
  - la mancata realizzazione dell'iniziativa;
  - la mancata presentazione di quanto richiesto nell'articolo precedente.
2. Il provvedimento di revoca, accompagnato dalla richiesta di restituzione dell'anticipo erogato, comporta inoltre (salvo i casi di forza maggiore) l'esclusione dal beneficio per l'anno successivo all'adozione del provvedimento stesso.
3. Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

## **Art. 24 - Controlli**

I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica ispettiva e/o controlli a campione, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.

## **PARTE III**

### **DEI VANTAGGI ECONOMICI**

## **Art. 25 - Definizione**

Per "vantaggi economici" si intendono i benefici concessi, anche sotto forma di collaborazione, diversi dalle erogazioni in denaro, consistenti nella fruizione di strutture o beni di proprietà comunale o nella fornitura di servizi.

## **Art. 26 - Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico**

1. I soggetti beneficiari che intendono ottenere un vantaggio economico devono presentare apposita domanda, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. la domanda deve contenere:
  - a) i motivi della richiesta;
  - b) l'uso che si intende fare del beneficio richiesto, specificando i motivi che ne giustificano il suo godimento come forma di vantaggio economico;
  - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
  - d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.
3. La concessione del bene è disposta con determinazione del responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale.
4. La determinazione del responsabile del servizio deve evidenziare:
  - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
  - b) le motivazioni in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso;
  - c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

## **Art. 27 - Verifica dell'utilizzo delle forme di vantaggio economico**

1. L'Amministrazione verifica che l'attività svolta dal soggetto beneficiario del vantaggio economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza.
2. L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti beneficiari del vantaggio economico.

**PARTE IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 28 - Clausola di responsabilità**

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso contributi.
2. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

**Art. 29 - Obblighi dei beneficiari**

1. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.
2. Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

**Art. 30 - Norme finali e transitorie**

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, delle normative sul terzo settore, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
2. È abrogata ogni altra vigente disposizione regolamentare comunale in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 15 giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.